



Circolare nº: 07/2018

Oggetto: La rottamazione delle cartelle "ter" e lo stralcio dei debiti

Sommario: Il decreto legge n. 118/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, ha riproposto lo strumento della "rottamazione" per i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Viene inoltre introdotto, a favore di soggetti che versano in situazione di grave e comprovata difficoltà economica, il saldo/stralcio dei debiti affidati all'agente della riscossione.

\sim	_		te			_	
	$\boldsymbol{\cap}$	n	ТΔ	n	ΙΙΤ	$\boldsymbol{\cap}$	۰
\sim	v		ı		uι	v	٠

Nello specifico il Collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2019 prevede:

- La riapertura alla definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2017;
- la possibilità, per i contribuenti persone fisiche, in grave e comprovata situazione di difficoltà finanziaria, di estinguere i debiti derivanti dall'omesso versamento di imposte e contributi risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Con la presente circolare vengono evidenziati i requisiti e le modalità di adesione alle due misure in esame.

Indice:	
	ROTTAMAZIONE TER SALDO E STRALCIO DEBITI

ROTTAMAZIONE TER: ——

AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO

Possono aderire alla nuova definizione agevolata tutti coloro (persona fisica, professionista, impresa individuale, società, enti commerciali e non) che hanno carichi



affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 compresi quelli che avevano già aderito:

- alla "prima rottamazione" (definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016) e sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione;
- alla "rottamazione-bis" (definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) nel solo caso in cui risultino integralmente saldate, entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.

Coloro che non hanno pagato entro lo scorso 7 dicembre le rate scadute a luglio, settembre e ottobre 2018 non possono aderire alla nuova definizione agevolata ("rottamazione-ter") per gli stessi carichi.

La definizione agevolata riguarda le somme riferite a:

- 1. **imposte dirette ed indirette** (Irpef, Ires, Iva, Irap, imposta di registro, etc.);
- 2. contributi previdenziali e assistenziali (Inps, Inail);
- 3. **tributi degli enti locali** (Ici, Imu, Tari, Tasi) per le quali il comune si sia avvalso di Agenzia delle Entrate-Riscossione (o di Riscossione Sicilia per la regione Sicilia) ai fini della riscossione.

Non rientrano nella rottamazione le violazioni diverse da quelle tributarie e contributive, e precisamente:

- dazi, accise e Iva all'importazione;
- recuperi degli aiuti di Stato;
- somme derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti;
- sanzioni penali.

Rispetto alle precedenti definizioni il D.L. n. 119/2018, prevede importanti novità a favore del contribuente per il pagamento in forma rateale, e in particolare:

- un periodo temporale più ampio per rateizzare le somme dovute: 18 rate ripartite in 5 anni;
- un massimo di 5 giorni di ritardo nel pagamento rispetto alla scadenza della rata,
 senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata;



 un tasso di interesse ridotto, definito nella misura del 2 % annuo a partire dal 1° agosto 2019.

MODALITA' DI ADESIONE e DI PAGAMENTO

Per aderire alla rottamazione il soggetto interessato deve presentare apposita istanza entro il 30.04.2019 utilizzando il modello disponibile sul sito dell'Agente della riscossione.

Entro il 30.06.2019, l'Agente comunica al debitore quanto dovuto per la definizione. Il pagamento può essere effettuato:

- a) in un'unica soluzione entro il 31.07.2019;
- b) in forma rateale in un massimo di 18 rate consecutive. In tal caso il pagamento, su cui si applicano interessi nella misura del 2% annuo, deve essere disposto:
 - entro il 31.07.2019 per la prima rata pari al 10%;
 - entro il 30.11.2019 per la seconda rata pari al 10%;
 - a decorrere dal 2020 entro il 28.2, 31.5, 31.7, 30.11 per le restanti 16 rate di pari importo.

N.B: il mancato o tardivo versamento delle somme dovute non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini prescrizionali/decadenziali per il recupero dei carichi. Inoltre è previsto che il ritardo nel pagamento delle rate non superiore a 5 giorni non determina l'inefficacia della definizione.

EFFETTI

Con la presentazione dell'istanza:

- sono sospesi i pagamenti dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere a tale data;
- sono sospesi i termini di prescrizione/decadenza per il recupero dei carichi oggetto dell'istanza;
- L'agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere fermi amministrativi/ipoteche, proseguire azioni di recupero coattivo.

SOGGETTI GIA' ADERENTI ALLA DEFINZIONE 2017





Peri i soggetti che hanno già aderito alla definizione agevolata prevista dal DL 148/2017 e che provvedono entro il 7.12.2018 all'integrale pagamento delle somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, è previsto il differimento automatico dell'imposto residuo ancora dovuto con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2019 (con interessi nella misura dello 0,3% annuo).

L'Agente della riscossione, entro il 30.6.2019, invia al debitore un'apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento di quanto dovuto alle nuove scadenze, tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell'art. 4 del Decreto in esame (debiti di importo residuo al 24.10.2018 fino a € 1.000 relativi a carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2010).

SALDO E STRALCIO DEBITI: -

Il DL n. 119/2018 introduce una particolare modalità di estinzione dei debiti derivanti dall'omesso versamento di imposte/contributi risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2017.

AMBITO SOGGETTIVO e OGGGETTIVO

Il saldo/stralcio dei debiti interessa le persone fisiche che si trovano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica. Tale situazione sussiste:

- qualora l'ISEE del nucleo familiare sia non superiore a € 20.000;
- in ogni caso, a prescindere dal valore dell'ISEE, per i soggetti per i quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione in esame, è stata aperta la procedura di liquidazione dei beni di cui alla Legge n. 3/2012.

La definizione riquarda esclusivamente i debiti derivanti dall'omesso versamento di:

- ✓ imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
- ✓ contributi previdenziali dovuti alle Casse professionali/Gestioni dei lavoratori autonomi dell'INPS (ossia, Gestione IVS artigiani e commercianti e Gestione separata INPS), esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.

Si precisa che la definizione in esame riguarda i debiti diversi da quelli rientranti nel saldo/stralcio fino a mille euro, ossia dei debiti di importo residuo, al 24.10.2018, fino a €



1.000, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2010, per i quali è previsto l'annullamento automatico al 31.12.2018.

MODALITA' DI ADESIONE e DI PAGAMENTO

Per la definizione in esame è richiesta la presentazione di un'apposita dichiarazione all'Agente della riscossione **entro il 30.4.2019**, utilizzando lo specifico mod. SA-ST disponibile sul sito dell'Agente della riscossione.

Il modello va presentato:

- ✓ direttamente allo sportello dell'Agenzia Entrate Riscossione;
- ✓ tramite PEC utilizzando gli specifici indirizzi nello stesso riportati, allegando copia del documento d'identità del soggetto richiedente la definizione agevolata.

La presentazione può essere effettuata anche tramite delegato, compilando il prospetto "Delega alla presentazione" contenuto nel modello e allegando copia del documento d'identità del delegante/delegato.

Entro il 31.10.2019 l'Agente comunica al soggetto interessato:

- √ I'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;
- √ l'importo delle singole rate e il piano rateale per i versamenti.

Entro la medesima data l'Agente comunica l'impossibilità di estinguere il debito qualora:

- non sussistano i requisiti previsti;
- la definizione abbia ad oggetto debiti diversi da quelli ammessi.

In tal caso, se i debiti rientrano tra quelli definibili tramite la "rottamazione-ter", l'Agente avvisa il debitore dell'automatica inclusione degli stessi in tale definizione, indicando le somme dovute, ripartite in 17 rate, e la relativa scadenza (con interessi applicati nella misura del 2% annuo):

- ✓ entro il 30.11.2019 per la prima rata di importo pari al 30%;
- ✓ entro il 31.7 e 30.11 di ciascun anno per le rate successive alla prima (restante 70%).

Ai fini dell'estinzione dei suddetti debiti il soggetto interessato deve versare:



- ✓ quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi di ritardata iscrizione a ruolo, con
 esclusione delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme
 aggiuntive previste sui contributi previdenziali, nelle seguenti misure:
 - o 16% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi, nel caso di un ISEE di valore non superiore a 8.500 euro;
 - 20% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi, nel caso di un ISEE di valore superiore a 8.500 euro e non superiore a 12.500 euro;
 - o 35% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi, nel caso di un ISEE di valore superiore a 12.500 euro.
- ✓ quanto dovuto a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive
 e di notifica delle cartelle.

Il versamento può essere effettuato:

- entro il 30.11.2019 in unica soluzione;
- in numero massimo di 5 rate così ripartite:
 - o la prima rata, di ammontare pari al 35%, entro il 30.11.2019;
 - o la seconda rata, di ammontare pari al 20%, entro il 31.3.2020;
 - o la terza rata, di ammontare pari al 15%, entro il 31.07.2020;
 - o la quarta rata, di ammontare pari al 15%, entro il 31.3.2021;
 - o la quinta rata, di ammontare pari al 15%, entro il 31.07.2021.

N.B: il mancato o tardivo versamento delle somme dovute non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini prescrizionali/decadenziali per il recupero dei carichi. Inoltre è previsto che il ritardo nel pagamento delle rate non superiore a 5 giorni non determina l'inefficacia della definizione.

EFFETTI

Con la presentazione dell'istanza:

- sono sospesi i pagamenti dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere a tale data;
- sono sospesi i termini di prescrizione/decadenza per il recupero dei carichi oggetto dell'istanza;
- l'agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere fermi amministrativi/ipoteche, proseguire azioni di recupero coattivo.





• ai fini del rilascio del DURC, va dichiarata l'intenzione di aderire alla definizione.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner
Dr. Fabio Pavan